



Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
per la Circostrizione del Tribunale di Chiavari

A seguito dei chiarimenti ricevuti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in merito ai requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco Speciale si porta a conoscenza che:

- Possono essere iscritti nell'Elenco Speciale solamente i colleghi che versino in una delle situazioni di incompatibilità disciplinate dall'articolo 4 dell'Ordinamento Professionale¹;
- I colleghi pensionati e ritirati dall'attività possono mantenere l'iscrizione all'Albo Ordinario ma non possono essere iscritti all'Elenco Speciale in quanto non versano in alcuna situazione di incompatibilità;
- I colleghi neo-iscritti non titolari di Partita IVA e di autonoma posizione fiscale possono essere iscritti all'Albo Ordinario ma non possono essere iscritti all'Elenco Speciale in quanto non versano in alcuna situazione di incompatibilità;
- I dipendenti di imprese private ancorchè non esercenti l'attività professionale e privi di una autonoma posizione fiscale non possono essere iscritti nell'Elenco Speciale salvo il caso in cui il proprio rapporto di lavoro dipendente non preveda l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Il segretario

¹ **Art. 4. Incompatibilità'**

1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e' incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, ne' abituale:
 - a) della professione di notaio;
 - b) della professione di giornalista professionista;
 - c) dell' attivita' di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
 - d) dell'attivita' di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
 - e) dell' attivita' di promotore finanziario.
2. L'incompatibilita' e' esclusa qualora l'attivita', svolta per conto proprio, e' diretta alla gestione patrimoniale, ad attivita' di mero godimento o conservative, nonche' in presenza di societa' di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
3. L'iscrizione nell'Albo non e' consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione.
4. Le ipotesi di incompatibilita' sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.